

Studio Tributario
e Societario



Bonus “Renzi”

Avv. Alessio Vagnarelli

Fonti

- Art. 1 del D.L. 24 Aprile 2014, n. 66;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 28 Aprile 2014;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 48 del 7 Maggio 2014;
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 9 del 14 Maggio 2014.

Bonus «Renzi»

Novella all'art. 13 del Tuir («*Altre detrazioni*») mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-*bis*:

«Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:

- 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;*
- 2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».*

Il comma 3 dell'art. 1 del DL 66/2014 precisa che la disposizione si applica al solo periodo d'imposta 2014.

Bonus «Renzi»

Redditi che possono beneficiare della detrazione/credito:

- Redditi di lavoro dipendente;
- Redditi di cui all'art. 429, u.c., c.p.c. (i.e. sentenze per crediti di lavoro, interessi e rivalutazione monetaria);
- Redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 del Tuir):
 - Lavoratori soci di cooperative (comma 1, lett. a);
 - Compensi percepiti a carico di terzi (comma 1, lett. b);
 - Borse di studio (comma 1, lett.c);
 - Collaborazioni (comma 1, lett. c-bis);
 - Remunerazioni dei sacerdoti (comma 1, lett. d);
 - Le prestazioni di previdenza complementare comunque erogate (comma 1, lett. h-bis);
 - Lavoratori socialmente utili (comma 1, lett. l).

Bonus «Renzi»

Redditi che non possono beneficiare della detrazione/credito:

- Le pensioni;
- I compensi per le prestazioni mediche intramurarie (art. 50, comma 1, lett. e);
- Le indennità e i gettoni di presenza corrisposti dalla Stato o da altri Enti pubblici per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, comma 1, lett.f);
- Le indennità per le cariche elettive (art. 50, comma 1, lett.g);
- Le rendite vitalizie e a tempo determinato (art. 50, comma 1, lett. h);
- Gli altri assegni periodici (art. 50, comma 1, lett. i).

Bonus «Renzi»

Presupposto della detrazione/credito è che:

- L'imposta lorda sul reddito > dell'importo della detrazione per lavoro riconosciuta (art. 13, comma 1, del Tuir).

Ammontare della detrazione/credito:

- 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;*
- 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro».*

Il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Bonus «Renzi»

Pertanto, ipotizzando un reddito complessivo (i.e. reddito di lavoro dipendente o assimilato in fase di sostituzione d'imposta) pari a € 24.000 la detrazione/credito sarà così calcolata:

1. Importo della detrazione per lavoro: $978 + 902 \cdot (28.000 - 24.000) / 20.000 = € 1.158,40$
2. Importo dell'imposta lorda = € 5.880
3. Imposta lorda > Importo detrazione art. 13, comma 1, del Tuir
4. Detrazione/credito spettante: € 640 ($53,3 \cdot 12$)

Reddito complessivo pari a € 25.000:

1. Importo della detrazione per lavoro: $978 + 902 \cdot (28.000 - 25.000) / 20.000 = € 1.113,3$
2. Importo dell'imposta lorda = € 6.150
3. Imposta lorda > Importo detrazione art. 13, comma 1, del Tuir
4. Detrazione/credito spettante: € 640;
5. Detrazione/credito: $640 \cdot (26.000 - 25.000) / 2.000 = € 320 (26,6 \cdot 12)$

Bonus «Renzi»

- Il credito è rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- Per l'anno 2014, il credito è ripartito «*fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile*»;
- Il Decreto è entrato in vigore il 24 Aprile (giorno di pubblicazione in G.U.);
- Il primo periodo di paga utile è Maggio, da qui gli € 80 al mese (640/8);
- Il credito non concorre alla formazione del reddito;
- Il credito è riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta.

Bonus «Renzi»

Sostituto d'imposta.

«Il credito è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD)»

Bonus «Renzi»

Compensazioni per il sostituto d'imposta.

- Ritenute IRPEF;
- Ritenute per Addizionali Regionali e Comunali;
- Ritenute relative all'imposta sostitutiva sui premi di produttività;
- Ritenute per il contributo di solidarietà.

In caso di incapacienza:

- Contributi previdenziali.

Bonus «Renzi»

Circolare n. 9/E del 2014

«..... Con risoluzione 48/E del 7 maggio 2014, al fine di consentire ai sostituti d'imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato istituito il codice tributo "1655" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66".

Per le stesse finalità alla compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Pertanto, il menzionato recupero da parte dei sostituti d'imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24.....».

Bonus «Renzi»

Circolare n. 9/E del 2014

- Riconoscimento del credito anche ai soggetti non residenti;
- Richiamo alla Circolare Ministero delle Finanze n. 3/E del 1998 per la determinazione del credito sulla base del periodo di lavoro;
 - Aspettativa non retribuita;
 - Part-time;
 - Premi di risultato erogati in anni successivi alla cessazione del rapporto.
- Spettanza del credito in caso di CIG, mobilità e indennità di disoccupazione;
- Pluralità di rapporti di lavoro;
- Rilevanza dei redditi assoggettati a cedolare secca per la verifica del reddito complessivo;
- Esclusione dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva per incremento della produttività (rilevano per il calcolo dell'imposta lorda);
- Retribuzioni convenzionali (art. 51, comma 8-bis, del Tuir) e lavoratori frontalieri.

Bonus «Renzi»

Circolare n. 9/E del 2014

- Riconoscimento del credito anche ai soggetti non residenti;
 - Artt. 3, 23 e 24 del Tuir;
 - Competono le detrazioni dell'art. 13 (compreso il nuovo comma 1-bis);
 - Necessità che il reddito di lavoro sia imponibile in Italia.
- Computo del periodo di lavoro
 - Il credito è rapportato ai giorni che danno diritto alla detrazione per lavoro;
 - Richiamo alla Circolare n. 3 del 1998 secondo cui dai giorni per cui spettano le detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito (es aspettativa non retribuita);
 - Il part time, invece, sia orizzontale sia verticale non comportano riduzioni delle detrazioni spettanti;
 - Per i premi di risultato erogati in anni successive alla cessazione del rapporto di lavoro, non spetta la detrazione (e quindi il credito) in considerazione del fatto che la detrazione per lavoro è stata già fruita in costanza dell'attività lavorativa

Bonus «Renzi»

Circolare n. 9/E del 2014

«La ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga.

Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni), per trovare l'importo da erogare nel mese il credito complessivamente spettante dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese.

Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro, l'importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro $640/245 \times 31 = 80,98$ per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro $640/245 \times 30 = 78,37$ per i mesi di giugno, settembre e novembre. Per le erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l'importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro $640/214 \times 31 = 92,71$ per i mesi di luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro $640/214 \times 30 = 89,72$ a giugno, settembre e novembre»

Bonus «Renzi»

Circolare n. 9/E del 2014

«..... Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell'intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell'anno 2014.

Ad esempio, è possibile ripartire l'importo del credito spettante considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato».

«..... Non è consentito, invece, dividere l'importo del credito di 640 euro su base annua per 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a conguaglio la differenza (euro 213,33)».

Studio Tributario e Societario